



Titolo

Corte federale d'appello – art. 106 CGS - art. 13 CGS – circostanze attenuanti – i limiti edittali non costituiscono limiti invalicabili – valutazione dell'effettiva natura e gravità dei fatti commessi - sanzione disciplinare anche proporzionata

Descrizione

È coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d'appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell'art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L'art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la "sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]", senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l'effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 94/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 89/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 106 CGS; art. 13, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 4 marzo 2024 (Presidente federale/Fabio Angiolillo)